



**I.I.S. VITTORIO VENETO
SALVEMINI
LATINA**



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "VITTORIO VENETO - SALVEMINI"

Viale Mazzini, 4 - 04100 Latina

Cod. Mecc. LTIS027001 Cod. Fisc. 91165890590 - Tel. (0773) 484391 - 690216 - 661083

Sito Web: www.vittoriovenetosalvemini.edu.it - e-mail: LTIS027001@ISTRUZIONE.IT

p.e.c.: LTIS027001@PEC.ISTRUZIONE.IT

Prot. n. vedi segnatura

Latina, 31/01/2026

Atti

Albo

Amministrazione Trasparente

Oggetto: decisione a contrarre affidamento diretto a seguito di OEI SU MEPA per acquisto materiali Laboratorio Indirizzo Moda ai sensi dell'art.50 del D. Lgs. 36/2023

CIG BA35F1A58C

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PREMESSO** che questa istituzione scolastica è partner della Provincia di Latina ai fini della realizzazione del Progetto ORIENTA MAPS, volto a sviluppare strumenti e percorsi per l'orientamento scolastico, universitario e professionale;
- PREMESSO** che l'obiettivo del progetto, Det. N. 2 del 15/01/2025, dell'Unione delle Province Italiane, è contrastare la dispersione scolastica e promuovere l'educazione civica, l'impegno sociale, l'orientamento personale e professionale, al fine di favorire l'occupazione giovanile.
- PREMESSO** che il progetto riserva un budget per l'acquisto di beni utili alla realizzazione delle attività previste nel progetto;
- VISTO** il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il

	Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA	la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTO	il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO	il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO	il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTO	l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e ss.mm.ii., che prevede, ad eccezione delle Istituzioni scolastiche, l’obbligo delle PP.AA., per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al MEPA. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 dello stesso articolo;
VISTO	l’art. 1 comma 512 della legge n. 208/2015, che ha previsto l’obbligo per le PP.AA., comprese le Istituzioni Scolastiche, di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa (convenzioni quadro, accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione) o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti relativamente alla categoria merceologica dei servizi e beni informatici;
TENUTO CONTO	pertanto, degli obblighi previsti dalla Legge n. 208/2015 all’art. 1, comma 512° riferiti alla categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici e di connettività, per i quali sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione), anche per acquisti di importo inferiore a 5.000 euro;
VISTO	l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale « <i>Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione</i> »;
VISTO	l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;
CONSTATATA	l’assenza di Convenzione, Accordo Quadro, Sistema Dinamico di Acquisizione attivi relativamente alla categoria merceologica del bene/servizio/lavoro oggetto della presente Determina;
VISTO	il D.Lgs 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
VISTA	la Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023 – Provvedimento art. 27 Pubblicità legale “Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici”;
VISTA	la Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 – Provvedimento art. 28 Trasparenza

	“Individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33;
VISTA	la Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 - recante istruzioni per l’attivazione del processo di digitalizzazione dei contratti pubblici;
VISTA	la Delibera ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023 a modificazione ed integrazione della Delibera n. 264 del 20 giugno 2023;
VISTO	il Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024 recante indicazioni di carattere transitorio sull’applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro e le relative proroghe del 28 giugno e del 18 dicembre 2024 sulla la possibilità di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma PCP dell’autorità;
CONSIDERATO	in particolare l’art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre;
VISTO	l’art. 17, comma 2 del D. Lgs 36/2023;
VISTO	l’art. 50, comma 1, lettere a) (per i lavori) e b) (per i servizi e forniture), D. Lgs. 36/2023;
CONSIDERATO	in particolare l’Art. 50, c. 1, lett. b, del D.Lgs n. 36/2023 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici”;
DATO ATTO	della necessità di questa istituzione scolastica di acquisire la fornitura dei seguenti beni: carta modello, carta A4, forbice lama acciaio, colla a caldo, colori per tessuti, pennarelli, cuttur;
VISTE	le indagini di mercato effettuate;
DATO ATTO	che la fornitura è presente su MEPA e che l’Istituzione scolastica intende procedere con OEI;
CONSIDERATO	che, pertanto, la spesa complessiva per il servizio o la fornitura in parola è stata stimata in €. 501,05 esclusa IVA al 22%;
CONSIDERATA	pertanto, congrua l’offerta presente su MEPA, dell’operatore economico Kyoto S.r.l., P.IVA e CF: PI 00998951008 CF 01467330583;
TENUTO CONTO	che l’Istituto, trattandosi di affidamento di cui all’art. 50, comma 1, lettere a) (per i lavori) e b) (per i servizi e forniture), D. Lgs 36/2023, non ha richiesto, ai sensi dell’art. 53, comma 1 all’operatore economico la prestazione della garanzia provvisoria;
TENUTO CONTO	altresì, che ai sensi dell’artt. 53, comma 4 e del parere espresso dall’ ANAC con adunanza del 26/09/2023, questa Istituzione scolastica ritiene di non dovere richiedere garanzia definitiva all’operatore economico per la sua insostituibile disponibilità in termini di assistenza pratica e flessibilità operativa;
CONSIDERATO	che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi/forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. 95/2012;
CONSIDERATO	altresì, l’eventualità di una” revisione prezzi “al verificarsi di determinate condizioni oggettive prevista dall’art. 60 del D. Lgs. 36/2023 che qui si intende integralmente riportato;
CONSIDERATO	che gli importi, iva compresa, di cui al presente provvedimento trovano copertura nel P.A. dell’anno in corso;
VISTO	l’art. 2, comma 2, del Decreto Ministeriale del 30/06/2015 che estende, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione, il rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca di cui al citato decreto e rinvenibile nella sezione dedicata di Amministrazione

	Trasparente di questa Istituzione scolastica;
VISTO	l'art 11 commi 1 del D.Lgs 36/2023 secondo cui al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
VISTO	l'art. 11 comma 2 del D.Lgs 36/2023 secondo cui nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1;
VISTO	l'art. 11 comma 3 del D.Lgs 36/2023 secondo cui gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.
VISTO	l'49 del Decreto Legislativo n. 36/2023;
VISTO	il Parere MIT N.2338/2024 secondo cui l'art.11 del D. Lgs.36/2023 trova applicazione anche in caso di affidamenti diretti;
VISTO	il comma 4 del D.Lgs. 36/2024, secondo cui prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.
TENUTO CONTO	che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG);
VISTA	l'urgenza di chiudere le attività negoziali e progettuali al 31/01/2026;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*»,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di disporre, ai sensi degli artt. 17 (commi 1 e 2) e 50 (comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 (Nuovo Codice degli Appalti l'affidamento diretto, tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della fornitura dei beni dettagliati in premessa all'operatore economico Kyoto S.r.l., P.IVA e CF: PI 00998951008 CF 01467330583, per un importo complessivo pari ad €. 501,05 + IVA al 22% in conformità con l'art. 1, commi 54-89, della Legge n.190/2014 e ss.mm.ii.
- di autorizzare la spesa complessiva di €. 501,05 + IVA al 22% da imputare sull'esercizio finanziario 2026;
- di aggiudicare ed ordinare tramite OEI su MEPA la fornitura in parola all'operatore economico Kyoto S.r.l e di procedere. secondo i dettami di cui al comma 2 dell'art. 52 del nuovo codice degli appalti, qualora, a seguito delle dovute verifiche, risulti che l'operatore economico non abbia (o

non abbia più) il possesso dei requisiti richiesti. In tal caso, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, alla escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC, nonché alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

- Il RUP per la procedura è il Dirigente pro tempore dell'Istituzione Scolastica, soggetto pienamente idoneo a ricoprirne l'incarico per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dalla normativa vigente indicata nelle premesse e relativi al livello di inquadramento giuridico, possiede le competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione e che non sussistono condizioni ostative previste dalla norma.
- Sulla base di quanto disposto dall'articolo 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 all'operatore economico individuato per la procedura di affidamento non è richiesta la garanzia definitiva.
- La presente determina è pubblicata all'albo online e alla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sezione "Bandi di gara e contratti / Atti delle [...] distintamente per ogni procedura".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Alessandra Morazzano

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e norme collegate